

ORDINANZA N. 124

Prot. n. 11962

**ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI
E DELLE ALTRE ATTIVITÀ DI VENDITA AL DETTAGLIO**

- Visto il D.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e, in particolare, gli articoli 11, 12 e 13 in materia di orari e turni di apertura degli esercizi commerciali;
- Richiamato l'articolo 50 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sullo ordinamento degli enti locali”, che attribuisce al Sindaco competenza generale in materia di coordinamento degli orari;
- Visti gli articoli 25, 26, 27 e 28 della legge regionale 3 agosto 1999 n. 24, così come modificata dalla L.R. 7 dicembre 2005, n. 26 e dalla legge regionale 14 dicembre 2007, n. 32, che stabiliscono quanto segue:
 - 1- obbligo di chiusura degli esercizi nei giorni domenicali e festivi;
 - 2 -obbligo di chiusura, inoltre, nei seguenti giorni definiti superfestivi: 1 gennaio, 6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, domenica di pasqua, lunedì di pasqua, 2 giugno, 25 dicembre e 26 dicembre;
 - 3 - possibilità di deroga previo accordo con le associazioni di categoria del commercio, del turismo, di lavoratori dipendenti, dei consumatori, dell'APT ed esclusivamente nelle seguenti aree:
 - a) Centri storici
 - b) area del territorio comunale a vocazione turistica relativamente ai soli periodi di afflusso turistico;
 - c) esercizi ubicati in piccoli borghi e nuclei rurali.
- Considerato, pertanto, che in assenza di accordo con le associazioni sopra richiamate, la legge regionale impone la chiusura degli esercizi la domenica e nei giorni festivi;
- Considerato che è pertanto fondamentale nell'interesse della Città, delle attività economiche e dei consumatori il raggiungimento dell'accordo con dette associazioni al fine di consentire la massima apertura delle attività commerciali;
- Visto l'accordo intervenuto con le Organizzazioni ivi specificate nell'incontro del 28 febbraio 2008 in sede di concertazione sugli orari ed aperture degli esercizi commerciali in sede fissa ai sensi degli articoli 26 e 27 della L.R. 24/99, come modificati dalla L.R. 14 dicembre 2007, n. 32;

ORDINA

Nel Comune di Assisi gli orari ed i turni di apertura e chiusura degli esercizi commerciali al dettaglio sono disciplinati dalle seguenti disposizioni:

1 - Orari di apertura

1.1 - Ciascun operatore commerciale sceglie il proprio orario di apertura e chiusura dell'esercizio, nell'ambito della fascia oraria dalle ore 7.00 alle ore 22.00, per un massimo di 13 ore di apertura. L'apertura può essere liberamente articolata nella forma di orario continuato o con una o più chiusure intermedie.

1.2 - L'orario scelto è reso noto al pubblico mediante cartello o altro mezzo idoneo di informazione ben visibile e leggibile dall'esterno senza necessità di inviare alcuna comunicazione alla Amministrazione Comunale.

1.3 - E' consentita la scelta di orari differenti nei vari periodi dell'anno o giorni della settimana.

2 – Chiusura degli esercizi

2.1 - L'operatore ha facoltà di effettuare, a sua scelta, uno o più giorni di chiusura infrasettimanale o in coincidenza con festività.

2.2 – Nei giorni ed orari di chiusura dell'esercizio commerciale, nello stesso è interdetta qualsiasi attività anche promozionale, di consegna merci e simili che implichi ingresso nei locali di consumatori o comunque di personale estraneo all'impresa.

2.3 - Nelle zone diverse da quella a vocazione turistica di cui alle lettere a) b) c) della presente ordinanza possono restare aperti in numero otto domeniche e in altre 4 domeniche ricadenti in occasione di particolari eventi, che saranno individuate con apposito provvedimento dal Comune su proposta delle Associazioni di categoria.

3 – Chiusura domenicale e festiva

3.1 La libera determinazione senza vincoli nelle aperture domenicali e festive da parte degli operatori commerciali si applica:

- a) All'area del centro storico del Capoluogo e zona di espansione corrispondente alla 12 come indicato nella planimetria allegata al vigente piano comunale dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- b) Agli esercizi ricadenti nella zona 8 come indicato nella planimetria allegata al piano comunale dei pubblici esercizi e con estensione alle seguenti zone:
 - Zona ricompresa tra via Ermini e via Los Angeles;
 - Zona ricompresa tra via Diaz e SS. 75 ;
 - Esercizi ubicati in via Patrono D'Italia ;
- c) Ai borghi e nuclei rurali di :
 - Palazzo limitatamente al centro abitato
 - Petrignano limitatamente al centro abitato
 - Rivotorto limitatamente al centro abitato
 - S. Gregorio
 - Armenzano
 - S. Presto
 - Porziano

3.2 – Per l’anno 2008, secondo quanto definito nell’accordo di validità annuale concluso in sede di concertazione ai sensi dell’art. 27 della L.R. 24/99, gli esercizi ubicati nelle zone di cui alle lettere a) b) c) in corrispondenza dei giorni cosiddetti “superfestivi”, di cui all’articolo 27, comma 9, della legge regionale 24/99, come modificato dalla L.R. 32/2007, possono restare sempre aperti ad eccezione dei giorni 1° maggio e 25 dicembre.

Obbligo di chiusura domenicale per recupero compensativo nelle domeniche ricadenti nei seguenti periodi:

- da 7 gennaio al 29 febbraio;
- dal 3 novembre al 24 novembre.

3.3 – per le attività ricomprese al punto 3.1 lettere a) b) c) e per le artigianali alimentari è stabilita la fascia oraria di vendita al pubblico dalle ore 7.00 alle ore 24.00.

4 – Situazioni particolari

4.1 - Le attività commerciali annesse ad impianti di carburante, rivendite di monopolio, farmacie, sale cinematografiche ,seguono l’orario da questi praticato.

4.2 - Le attività promiscue di ingrosso-dettaglio, ove consentito, nei giorni di chiusura indicati dalla presente ordinanza debbono tassativamente limitare l’attività al solo commercio all’ingrosso.

4.3 - Al fine di quanto previsto all’art. 13, comma 2, del decreto in materia di approvvigionamento di prodotti alimentari in caso di festività consecutive, gli operatori commerciali del settore alimentare possono aprire gli esercizi nei giorni festivi successivi al primo, con orario fino alle ore 13.00.

5 – Ambito di applicazione

5.1 – Le disposizioni della presente ordinanza, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 24/99, si applicano anche alle seguenti attività di vendita al pubblico:

- vendita di artigiani ed industriali, anche dei propri prodotti sul luogo di produzione o in appositi spacci al pubblico, fatto salvo quanto indicato al punto 3.3;
- vendita di produttori agricoli, ai sensi del D.lgs. 228/2001;
- somministrazione non assistita, effettuata dagli esercizi di vicinato alimentari ai sensi del D.lgs. 23/2006, convertito in legge 248/2006 da effettuare nei medesimi orari di apertura dell’esercizio;
- commercio su aree pubbliche.

5.2 – Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 13 del D.lgs. 114/98, agli esercizi che svolgono in maniera esclusiva o prevalente le attività di vendita indicate:

- rivendite di generi di monopolio;
- esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri;
- esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali;
- rivendite di giornali, le gelaterie e gastronomie;
- rosticcerie e pasticcerie;
- esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale.

6 – Sanzioni

6.1 - Le violazioni in materia di orari e turni, ai sensi dell'art. 22, comma 3 del D.lgs. 114/98, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3098,00.

Assisi 18/03/08

Il Responsabile del Servizio
Cap. Valter Mariucci

Il Dirigente
Avv. Antonio Gentili

Il Sindaco
Ing. Claudio Ricci